

OGGETTO ASSEMBLEARE N. 5660

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Scheda tecnico - finanziaria riferita agli Emendamenti al progetto di legge 5660

Si riassumono di seguito le coperture finanziarie previste per gli emendamenti alla legge in oggetto:

Emendamenti alla legge finanziaria (art. di riferimento nel testo licenziato Commissione I)	Capitoli	U.P.B.	Variazioni a precedenti autorizzazioni e nuove autorizzazioni			Fonte finanziaria (copertura)
			2014	015	2016	
Emendamento n. 1 (art.4)	U03240	1. 2. 2. 2. 02605	2.000.000,00			Risorse statali vincolate
Emendamento n. 2 (art. 16)	U51640	1. 5. 1. 2. 18020	-6.000.000,00			Riduzione di mezzi regionali - entrate correnti (a favore di altra autorizzazione – cap. U51912)
Emendamento n. 3 (art. 17)	U51912	1. 5. 1. 2. 18137	6.000.000,00			Mezzi regionali - entrate correnti mediante riduzione di precedenti autorizzazioni (capitolo U051640)
Emendamento n. 4 (art. 19)	U57680	1. 5. 2. 3. 21060	500.000,00			Mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013 (mediante riduzione di precedente autorizzazione – cap. U68321)
Emendamento n. 4 (art. 19)	U68321	1. 5. 2. 3. 21060	-500.000,00			Riduzione di mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013 (a favore di altra autorizzazione – cap. U57680)
Emendamento n. 5 (art. 20)	U73135	1. 6.3. 3. 24510	300.000,00			Mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013 (mediante riduzione di altra autorizzazione – cap. U73140)
Emendamento n. 5 (art. 20)	U73140	1. 6.3. 3. 24510	-300.000,00			Riduzione di mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013 (a favore di altra autorizzazione – cap. U73135)
Emendamento n. 6 (art. 21)	U70623	1. 6. 5. 3. 27500	650.000,00			Mezzi regionali di investimento finanziati da entrate correnti mediante riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa (dal capitolo U70631)
Emendamento n. 7 (art. 23)	Vedi articoli per dettaglio capitoli e U.P.B.					Rimodulazioni di precedenti autorizzazioni di mezzi regionali di investimento finanziati con indebitamento ex art.17, L.R.29/2013. (vedi punti precedenti ai capitoli U68321 e U73140)

Emendamento n. 8
(art. 33)

Variazione

Premessa

Dal 2007, con la legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) n. 19 del 2006, la Regione, allo scopo di assicurare un congruo finanziamento del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza,

dell'aliquota
dell'Addizionale
regionale all'IRPEF

l'adeguato sostegno dei programmi regionali di investimento tesi alla promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale, la salvaguardia degli equilibri economico - finanziari del Sistema Sanitario Regionale, ha effettuato un intervento normativo sulle aliquote dei principali tributi regionali: IRAP e addizionale regionale all'Irpef.

Per l'IRAP l'aumento ha riguardato i settori meno esposti alle pressioni competitive (banche, assicurazioni, ecc.) limitando l'impatto della manovra fiscale sulla competitività del sistema economico regionale.

Per l'addizionale regionale all'IRPEF l'incremento è stato improntato ad un criterio di gradualità delle aliquote in relazione alle fasce di reddito imponibile, nei limiti allora consentiti dalla normativa statale.

Sino ad allora, a differenza della maggior parte delle altre regioni, la Regione Emilia-Romagna non si era avvalsa della potestà di aumentare tali tributi.

Quadro normativo

L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) prevede che le Regioni a Statuto ordinario – a decorrere dal 2012 – possono, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota della addizionale regionale all'Irpef di base.

L'aliquota di base è pari a 1,23%, sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo (*in modo da garantire al complesso delle Regioni a S.O. entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi*).

All'aliquota di base si aggiunge la maggiorazione regionale che, a decorrere dall'anno 2015, non può essere superiore a 2,1 punti percentuali.

Il comma 4 del citato articolo 6 dispone inoltre che “le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale”, con decorrenza ai sensi del successivo comma 7, dal 2015.

La Regione Emilia-Romagna, con gli articoli 48 e 49 della legge regionale 28 dicembre 2011 n. 28 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014”, ha confermato le aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef già determinate dalla legge regionale n. 19 del 2006, rispetto all'aliquota di base fissata dalla normativa statale (1,23%), per gli anni di imposta 2011 e 2012 e per i successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale, salva la compatibilità con le disposizioni statali, nella seguente misura:

- a) 0,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;
- b) 0,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;
- c) 0,4 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra i 20.001 euro e 25.000 euro;

- d) 0,5 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.

L'attuale normativa regionale prevede quindi una applicazione per fasce di reddito, sistema non più compatibile, dal 2015, con le disposizioni in materia che impongono la differenziazione in ragione degli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

A decorrere dall'anno di imposta 2015, è quindi necessario rideterminare la misura dell'addizionale regionale all'Irpef in base ai punti percentuali di maggiorazione ed agli scaglioni di reddito previsti dalla normativa statale.

Gli scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF e disciplinati dall'art. 11, comma 1, del TUIR (D.P.R. 917/1986) sono:

- a) fino a 15.000 euro;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro;
- e) oltre 75.000 euro.

La normativa statale prevede inoltre che i provvedimenti adottati dalle Regioni in materia di addizionale regionale all'Irpef debbano essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce.

Intervento normativo regionale

Dall'anno di imposta 2015 occorre quindi rideterminare la misura dell'addizionale regionale all'Irpef intervenendo sui punti percentuali di maggiorazione che dovranno essere applicati agli scaglioni di reddito, così come previsto dalla normativa statale poc'anzi richiamata.

La manovra regionale è improntata ad un criterio di gradualità delle aliquote in relazione alle fasce di reddito imponibile, in attuazione del principio costituzionale di progressività del prelievo e mantiene inalterato il gettito complessivo, destinato ad assicurare il congruo finanziamento del Fondo regionale per la Non Autosufficienza, l'adeguato sostegno dei programmi regionali di investimento tesi alla promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale, la salvaguardia degli equilibri economico - finanziari del Sistema Sanitario regionale. E' tuttavia da evidenziare che la differenziazione delle maggiorazioni, esclusivamente in relazione degli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, non consente un impatto uguale dell'innovazione proposta per tutti i contribuenti, in quanto il precedente incremento regionale era impostato per fasce di reddito.

Nell'attuale scenario macroeconomico, si è posta particolare attenzione nell'individuare i soggetti e le categorie economiche ai quali richiedere un maggiore sforzo tributario. Infatti, il presente intervento normativo è informato ad un alleggerimento del carico tributario gravante sulle fasce di reddito più basse, che comunque si riverbererà positivamente anche sui redditi intermedi, interessando complessivamente la maggioranza dei contribuenti regionali.

Occorre precisare innanzi tutto che non sono interessati dalla manovra i contribuenti che, esenti da IRPEF, sono anche esenti dall'applicazione

dell'Addizionale Regionale (art. 50, comma 2, D. Lgs 446/97)¹.

Su una popolazione residente in Emilia-Romagna di oltre 4,3 milioni di abitanti (Censimento 2011), i soggetti passivi dell'Addizionale Regionale sono stati, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, poco più di 2,739 milioni, quindi circa il 63% dei residenti. Il restante 37% non risulta quindi interessato dalla variazione proposta.

La scelta politica è di prevedere un dimezzamento della maggiorazione sul primo scaglione di reddito, da 0,2% a 0,1%. Di questa riduzione beneficiano tutti i contribuenti e determina, combinata con le successive aliquote, un beneficio per tutti i contribuenti fino ad un reddito di 39.350 euro. Considerando la numerosità di contribuenti per classi di imponibile, l'83% si colloca nella fascia fino a 31.000 euro.

Classe imponibile	Contribuenti	% cumulata
da 0 a 0	8	0,00%
da 1 a 10.505	417.449	15,24%
da 10.506 a 15.000	457.221	31,93%
da 15.001 a 25.000	1.057.970	70,55%
da 25.001 a 28.000	199.610	77,83%
da 28.001 a 31.000	141.650	83,00%
da 31.001 a 50.000	304.863	94,13%
da 50.001 a 55.000	29.214	95,20%
da 55.001 a 75.000	64.463	97,55%
da 75.001 a 100.000	33.622	98,78%
da 100.001 a 200.000	27.004	99,76%
da 200.001 a 99.999.999.999.999	6.477	100,00%
Totale complessivo	2.739.551	

L'intervento complessivo proposto è il seguente:

scaglione di reddito	maggiorazione
fino a 15.000 euro	0,10%
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	0,70%
oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro	0,80%
oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro	1,00%
oltre 75.000 euro	1,10%

Un maggiore apporto è richiesto ai contribuenti con redditi ricadenti negli scaglioni IRPEF superiori: in queste fasce di reddito si colloca circa il 22% dei contribuenti soggetti ad IRPEF, ma ricordiamo che un aggravio del prelievo avviene, gradualmente, per i redditi superiori ad Euro 39.350.

Dai dati emerge che la manovra fiscale proposta comporta un aggravio sul 10% della popolazione regionale, nonché su circa il 17% dei contribuenti. Per sottolineare l'impatto sul singolo contribuente della rimodulazione delle aliquote si riporta, nel prospetto seguente a titolo esemplificativo, l'imposta dovuta a seguito della modifica proposta rispetto

¹ Si tratta attualmente dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 8.000,00 euro, dei pensionati (redditi da € 7.000,00 ad € 7.500,00, 7.750,00 dai 75 anni) e possessori di altro reddito (da 4.500,00 a 4.800,00 euro); tali importi si innalzano in presenza di familiari a carico o di oneri deducibili e detraibili.

al regime fiscale vigente di alcune basi imponibili. Come già precedentemente sottolineato, tutti i redditi inferiori a 39.350 euro beneficiano di un risparmio fiscale.

Impatto annuale sui contribuenti (valori in euro)

Reddito imponibile	Maggiorazione Add.Irpef aliq. vigenti 2014	Maggiorazione Add.Irpef aliq. proposte 2015	Differenza di prelievo
15.000	30,00	15,00	-15,00
17.500	52,50	32,50	-20,00
20.000	60,00	50,00	-10,00
22.500	90,00	67,50	-22,50
25.000	100,00	85,00	-15,00
27.000	135,00	99,00	-36,00
28.000	140,00	106,00	-34,00
30.000	150,00	122,00	-28,00
35.000	175,00	162,00	-13,00
36.000	180,00	170,00	-10,00
37.000	185,00	178,00	-7,00
38.000	190,00	186,00	-4,00
39.000	195,00	194,00	-1,00
40.000	200,00	202,00	2,00
45.000	225,00	242,00	17,00
50.000	250,00	282,00	32,00
55.000	275,00	322,00	47,00
60.000	300,00	372,00	72,00
65.000	325,00	422,00	97,00
70.000	350,00	472,00	122,00
75.000	375,00	522,00	147,00
80.000	400,00	577,00	177,00
85.000	425,00	632,00	207,00
90.000	450,00	687,00	237,00
95.000	475,00	742,00	267,00
100.000	500,00	797,00	297,00

L'intervento normativo proposto è ad invarianza di gettito complessivo. L'importo previsto sul bilancio pluriennale 2014-2016, sugli esercizi 2015 e 2016, è pari a 255 milioni di euro.

Le simulazioni effettuate, sui dati delle dichiarazioni dei redditi forniti dall'Agenzia delle Entrate, portano ad un valore di 256,2 milioni di euro. Prudenzialmente si lasciano comunque invariate le previsioni del bilancio pluriennale 2014-2016.

Da questo articolo non derivano quindi maggiori oneri (minori entrate) per il bilancio regionale. Come previsto dall'articolo 17 della Legge 196 del 2009, è stata comunque definita una clausola di salvaguardia, nell'ipotesi che il gettito possa risultare inferiore a quello stimato, a causa degli effetti che l'attuale crisi economica ha determinato sui redditi delle persone fisiche.

- Emendamenti n. 9 e 10
(art. 36 e 37)
Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 30 giugno 2011 n. 5 norma transitoria
- Con gli emendamenti di modifica dell'articolo 12 della legge regionale 30 giugno 2011 n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) si intende riportare a sistema una materia (Sistema informativo scolastico), che ultimamente ha subito una serie di interventi normativi e del Garante della privacy. Le modifiche all'art. 12, comma 1, riguardano la ricostruzione dell'intero percorso formativo degli studenti, dalla scuola dell'infanzia all'inserimento lavorativo, per una corretta valutazione delle funzioni istituzionali elencate nel comma 2, modificato e ampliato secondo le attuali esigenze. Le modifiche all'art. 12, comma 5, consentono di poter incrociare i dati di sistemi informativi diversi per una corretta lettura dei fenomeni della dispersione e della disoccupazione. Le modifiche all'art. 12, comma 7, comma 8, comma 9, riguardano aspetti funzionali necessari per conferire sistematicità all'intervento normativo.
- La modifica proposta non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi a carico della Regione potranno tendenzialmente diminuire, in ragione della semplificazione delle procedure delle diverse fasi di realizzazione ed integrazione delle banche dati, basate essenzialmente su sistemi informatizzati già realizzati, consolidati o in corso di validazione.
- Emendamento n. 11
(art. 38)
Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16
- Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16
- Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)
- Si tratta di articolo che prevede proroga del termine del 30 settembre 2014 al 31 dicembre 2014, per l'adozione del piano della ricostruzione, elaborato attraverso un ampio processo di consultazione e di partecipazione attiva delle popolazioni interessate, che si svolge secondo le modalità definite dall'amministrazione comunale.
- Emendamento n. 12
(art. 25)
- Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.
- Emendamento n. 13
(art. 42)
- Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Emendamento n. 14 (art. 44)

La Regione per il finanziamento delle attività di formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno di cui all'art. 2 della L.R. 11/09 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 ad una spesa pari a 30.000,00 euro e si provvede alla copertura per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti dei fondi previsti nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.2.25245 – Accesso al sapere, istruzione e formazione professionale, del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 anche mediante la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione di appositi capitoli. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle eventuali variazioni al bilancio 2014 che si rendessero necessarie.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2° esercizio (1)	Pluriennale 3° esercizio (1)

Nuove o maggiori spese correnti (art./artt.)	30.000,00		
Nuove o maggiori spese d'investimento (art./artt.)			
Minori entrate (art./artt.)			
<i>Totale oneri da coprire</i>	30.000,00		
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali			
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa	30.000,00		
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
<i>Totale mezzi di copertura</i>	30.000,00		

Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.2.25245 – Accesso al sapere, istruzione e formazione professionale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).